

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**
indi del vice presidente **TARAMELLI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista, per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum» (1208), d'iniziativa del senatore Pollini e di altri senatori

«Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni» (1251), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1251: rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1208)

PRESIDENTE (BONIFACIO - DC) Pag. 2, 3, 4
BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno 4
BIGLIA (MSI-DN) 3

GARIBALDI (PSI) Pag. 3
MURMURA, relatore alla Commissione 3
SAPORITO (DC) 3
TARAMELLI (PCI) 2

«Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito delle discussione e rinvio)

PRESIDENTE (BONIFACIO - DC) 5, 6, 12
TARAMELLI (PCI) 7, 9
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno 12
GARIBALDI (PSI) 6, 10, 11 e passim
PAVAN (DC) 7
SAPORITO, relatore alla Commissione .. 6, 9, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Presidenza del Presidente BONIFACIO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista, per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum» (1208), d'iniziativa del senatore Pollini e di altri senatori

«Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni» (1251), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1251; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista, per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum», d'iniziativa dei senatori Pollini ed altri, e «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 27 marzo scorso. Onorevoli senatori, proporrei di riprendere la discussione del disegno di legge n. 1251 e di differire il dibattito sul disegno di legge n. 1208, il cui contenuto, analogo a quello di un provvedimento all'esame della Camera, sarà affrontato allorquando quest'ultimo sarà trasmesso al Senato.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Faccio presente che la Commissione bilancio, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1251.

Avendo il senatore Murmura già svolto la sua relazione introduttiva nella seduta di ieri, dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Signor Presidente, non ho sollevato obiezioni poco fa quando si è stabilito di rinviare la discussione del disegno di legge n. 1208 e di continuarla solo per quanto riguarda il disegno di legge n. 1251, perchè se vi fosse stata una trattazione unitaria della materia non saremmo rientrati nei termini per l'aggiornamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali che, secondo quanto stabilito dal disegno di legge, sono fissati per il mese di aprile 1985, ossia prima della prossima consultazione elettorale.

Devo comunque esprimere rammarico perchè ancora una volta, anzichè affrontare complessivamente tutta la materia inerente il

trattamento normativo ed economico di tutto il personale che compone i seggi elettorali, si è costretti ad approvare uno solo dei due provvedimenti dato che siamo a pochi mesi, anzi a qualche settimana dalle prossime consultazioni elettorali. L'altro provvedimento sulla materia è stato già esaminato in sede referente dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati, quindi presto sarà discusso in Assemblea, perciò credo si andrà presto ad una soluzione adeguata su tutto ciò che riguarda questo argomento su cui si sta discutendo già da troppo tempo.

Ripeto dunque che sarebbe stato meglio approvare un unico provvedimento risolutivo su tutta la materia, ma tenendo conto delle ragioni di urgenza esprimo parere favorevole sul disegno di legge n. 1251.

SAPORITO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame; concordo con il senatore Taramelli sul fatto che esso è limitato solo ad una parte della tematica relativa al funzionamento degli uffici elettorali, ossia riguarda solo l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, mentre sarebbe stata necessaria una trattazione globale di tutta la materia.

Devo comunque far presente, anche per evitare altre critiche dell'opinione pubblica ed ulteriori polemiche, suscitate da quanto avvenuto in alcune circoscrizioni elettorali durante la scorsa consultazione, che sarebbe necessario giungere al più presto alla automazione del sistema di espressione del voto elettorale. In tal modo si eviterebbe il fenomeno di cui parlavo prima, che sta *a latere* del sistema elettorale in generale. Quindi, sulla base delle considerazioni esposte e in vista delle finalità precisate, ossia quelle di dare certezza in un settore così delicato, presento il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 1251,

invita il Governo a procedere, in tempi brevi, all'automazione del sistema di espressione del voto elettorale».

0/1251/1/1

BIGLIA. Dichiaro il mio voto favorevole, sia al disegno di legge in esame, sia all'ordine del giorno del senatore Saporito.

GARIBALDI. Solo per dichiararmi consenziente, per quanto riguarda il Gruppo socialista, al disegno di legge che ci giunge già approvato dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati e, inoltre, per dichiarare avviso positivo sull'ordine del giorno testè presentato dal senatore Saporito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Non ho niente altro da aggiungere a quanto già detto in sede di relazione.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la materia elettorale, il Governo ha formulato alcune proposte concrete, non soltanto per quanto riguarda il problema che stiamo affrontando (anche se in modo parziale), e si è fatto parte diligente attraverso la presentazione di un apposito emendamento che è stato oggetto di approfondimento da parte della 1^a Commissione della Camera dei deputati.

Inoltre il Governo, anche se non ha presentato un proprio disegno di legge, ha dato il suo apporto concreto al disegno di legge riguardante le operazioni di voto che devono svolgersi in una sola giornata che, come i colleghi sanno, è stato accolto, in sede referente, dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati e doveva passare, in questi giorni, all'esame dell'Aula di Montecitorio, ma ciò non è ancora avvenuto.

Inoltre il Governo, sempre in materia elettorale, ha presentato un disegno di legge che la Commissione esteri della Camera dei deputati dovrà esaminare in sede deliberante, e riguarda la costituzione dell'anagrafe, cioè del censimento degli italiani all'estero, provvedimento fondamentale per quanto riguarda un altro problema molto importante da affrontare, cioè il voto degli italiani all'estero.

Questo mi sono permesso di esternare alla Commissione, perchè il Governo, sia attraverso disegni di legge propri, sia attraverso il contributo particolare che ha offerto alle Commissioni competenti, ha cercato di dare il proprio apporto positivo a questa materia.

Voglio anche far presente, al senatore Saporito, che il Ministero dell'interno, anche se non ha affrontato globalmente il problema della meccanizzazione (non è questo il termine esatto), sta facendo passi notevoli in avanti in direzione di un adeguamento generale. Credo, quindi, che l'ordine del giorno potrà contribuire al raggiungimento dell'obiettivo fissato, in maniera che anche il nostro paese sia completamente modernizzato, così come è avvenuto anche in altri paesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli

impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

È approvato.

Art. 2.

A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.

Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.

Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«**Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale**» (1125), risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia

municipale», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franchi Franco, Pazzaglia, Almirante, Servello, Zanfagna, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Tringali e Valensise; Felisetti; Cerquetti, Gualandi, Spagnoli, Moschini, Petrocelli, Quercioli, Triva e Violante; Balestracci, Vernola, Zolla, Mastella, Cabras, Garavaglia, Brocca, Angelini Piero Mario, Lussignoli, Lo Bello e Azzolini; Aniasi, Spini, Di Donato, La Ganga, Andò, Intini, Borgoglio e Diglio; Genova; già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 5 marzo scorso.

È pervenuto il parere della 5^a Commissione che è contrario, ma ciò non preclude la possibilità di proseguire nella discussione generale.

GARIBALDI. Vorremmo conoscere le motivazioni che hanno indotto la 5^a Commissione ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. La 5^a Commissione esprime parere contrario, in quanto il testo comporta oneri certi a carico della finanza locale che non risultano giustificabili, nè coperti, così come invece prescrive l'articolo 27 della legge n.468 del 1978.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, o la Commissione bilancio non ha capito, oppure non ha letto il disegno di legge, perchè io mi rendo conto che in un provvedimento possono esserci delle norme che comportano coperture finanziarie, così come ci sono altre norme che riguardano l'ordinamento.

Presidenza del vice Presidente TARAMELLI

(*Segue SAPORITO, relatore alla Commissione*). Ma il disegno di legge al nostro esame prevede un unico articolo in cui si pone il problema della copertura finanziaria, ed è l'articolo 10. E, se voi avete letto il disegno di legge, sicuramente vi siete accorti che non è previsto un impegno di spesa, perchè la speciale indennità, ove istituita, sarà frutto dei meccanismi previsti dall'accordo per i dipendenti degli enti locali.

Voglio dire che in questo caso non vi è una spesa aggiuntiva rispetto a quello che è il *plafond* previsto dall'articolo 15 della legge-quadro sul pubblico impiego, portato nella legge finanziaria, ma si dice che quella indennità deve trovare copertura in quel *plafond* previsto nella legge finanziaria stessa.

Da qui anche la posizione di alcuni sindacati, che voi conoscete, i quali sostengono che non si tratta di una indennità che trova una

copertura autonoma, poichè essa ha una sua copertura finanziaria nel *plafond* previsto dal nuovo contratto; è inutile, allora, che essa sia disciplinata dal testo della legge, basta la posizione di un principio; e, in seguito di essa si tratterà nel contesto generale delle indennità, cioè del trattamento generale previsto.

Devo dire che essi hanno ragione.

Infatti, quando ho fatto la relazione, ho detto che sull'articolo 10 c'era una certa posizione da parte dei sindacati. Inoltre nell'articolo 10, così come approvato dalla Camera dei deputati, non esiste una autonoma copertura finanziaria, perciò non esiste una spesa aggiuntiva rispetto a quello che sarà il tetto di copertura finanziaria.

Per il resto, poi, si tratta di norme di carattere istituzionale che non comportano alcuna spesa. Quindi non mi rendo conto di questo parere contrario della 5^a Commissione.

Che dobbiamo fare, allora? Bloccarci a causa di questo articolo? No, probabilmente quando arriveremo alla parte della copertura finanziaria, soprattutto se dovessero passare alcuni orientamenti relativi all'articolo 10 (che rimanda ancora più precisamente alla contrattazione per l'erogazione di queste indennità), potremmo anche avere un articolo diverso, una sua formulazione diversa che ci consenta di ottenere parere favorevole da parte della 5^a Commissione. Sottopongo alla Presidenza quindi, questa situazione.

Presidenza del Presidente BONIFACIO

PAVAN. Anch'io non comprendo il fondamento del parere espresso dalla Commissione bilancio, in quanto il testo non comporta assolutamente preoccupazioni di carattere finanziario, non prevedendosi in alcun modo una maggiore spesa immediata. Ogni previsione di spesa, infatti, è demandata in sede di contrattazione, così come previsto anche nella legge-quadro sul pubblico impiego, a proposito della quale, allora, si sarebbero dovute fare le stesse osservazioni da parte della Commissione bilancio, cosa che, invece, non è avvenuta. Il provvedimento così come è non comporta alcun onere, quindi vorrei invitare il Governo ad adoperarsi affinché la Commissione bilancio voglia riesaminare il proprio parere e sia possibile a noi procedere nell'esame del provvedimento, che è atteso dalla categoria e dalle associazioni degli enti.

TARAMELLI. Ho forti perplessità sul provvedimento, che aumentano man mano che il tempo passa, anzichè essere superate. Il fatto che il provvedimento proceda in parallelo con la riforma delle autonomie locali può essere anche giustificato, tanto più che si prevede la necessità di altri provvedimenti per tradurre in pratica la nuova disciplina. Le perplessità nascono quando si rileva una mancanza di collegamento rispetto all'insieme della legge di riforma che si sta predisponendo. Mi sembra, infatti, di rilevare che il provvedimento introduce una sorta di

rigidità, tale da non consentire quella mobilità nell'impiego dei vigili necessaria a diversi fini. La mia impressione è che si tenda ad accentuare alcune caratteristiche, prevedendo un ruolo speciale rigido in un momento in cui non è proprio il caso di rinunciare ad una certa mobilità. Il problema è quello della vigilanza e non si può introdurre una distinzione che comporta, come già si registra nelle grandi, ma anche nelle piccole, città, la conseguenza di una minore presenza di vigili nelle strade. Le norme attuali, giuste o sbagliate che siano, prevedono che il vigile faccia 5 anni di pedana, 5 anni di sorveglianza in strada, per passare, poi, ad una fase di minore impegno sulla strada con la vigilanza delle scuole, dei quartieri ed arrivare, infine, al lavoro negli uffici. L'impegno è certamente pesante, ma non possiamo aumentare la presenza negli uffici a scapito di una minore presenza nelle strade dove, invece, i vigili sono sempre più necessari. Un ruolo speciale rigido è, a mio avviso, contro la stessa funzionalità del servizio che, viceversa, andrebbe sempre più adeguato alle maggiori esigenze che non sono solo di traffico, problema già di per sé serio, ma che riguardano diverse attività che fanno capo alla presenza del vigile come un aiuto alle difficoltà che possono insorgere nelle strade e nei quartieri delle città.

Ma questo elemento di separatezza, mi pare, si ritrova anche laddove si definiscono le funzioni del sindaco rispetto alla vigilanza della polizia locale.

Ritengo non sia giusto dire che il sindaco sovrintende a questi servizi. Il sindaco è certo responsabile della complessiva attività amministrativa; quindi anche questo personale è alle dipendenze dell'amministrazione, di cui - ripeto - il sindaco è responsabile. Pertanto, la sovrintendenza affidata al sindaco è uno di quegli elementi che, appunto, prima ricordavo.

Credo quindi che dovremmo riflettere su questo punto. So benissimo che anche la Camera ha approvato il provvedimento con il voto anche di alcuni colleghi del mio Gruppo. Il problema si pone, ma credi sia una discussione aperta e che sia giusto affrontarla. Dovremmo riconsiderare questo aspetto, che a mio avviso è uno di quelli più rilevanti.

Ritengo che si debba tornare a considerare questo, non un corpo, ma un servizio del comune, della provincia e che quindi si debba tornare ad una collocazione più corretta, perchè mi sembra che ciò corrisponda anche allo spirito che ha informato il lavoro che abbiamo svolto insieme per predisporre la legge di riforma.

Vi sono poi alcune questioni particolarmente delicate che riguardano l'articolo 3, in cui si prevedono forme di collaborazione tra i vigili urbani - continuo ad usare questo termine perchè lo preferisco - e le forze di polizia dello Stato. Infatti, in esso si stabilisce che, su richiesta delle competenti autorità, il sindaco mette a disposizione i vigili urbani per collaborare con le forze di polizia. Prevedere tale collaborazione è giusto e doveroso, ma la formulazione di questo articolo credo che apra un problema estremamente delicato: non essendo stato specificato che la disposizione è per singole operazioni, ciò può far avvenire quello che è già in atto oggi.

Cortesemente il Presidente mi ha consegnato una lettera che il sindaco Vetere ha inviato al Procuratore generale della Corte di appello,

in cui si afferma che non è più possibile mantenere la situazione di fatto odierna; i pretori chiedono vigili urbani per svolgere commissioni di polizia giudiziaria, cioè non avendone a sufficienza dalle altre forze, si fa riferimento ai vigili urbani. Ciò vuol dire che, una volta messi a disposizione perchè richiesti, può restare permanentemente a disposizione della magistratura o dei prefetti un numero notevole di vigili urbani, che quindi vengono sottratti allo svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, ritengo che non possiamo approvare un articolo del genere. Occorre precisare che il sindaco mette a disposizione i vigili urbani per singole operazioni, che siano motivate. Deve essere specificato che avviene per singole operazioni, altrimenti determiniamo di fatto la sottrazione di un numero anche notevole di vigili alle loro normali funzioni, provocando gravi disagi alla cittadinanza.

Credo anche sia giusto - e ciò riguarda l'articolo 5 - precisare che vengono messi a disposizione ma sempre nell'ambito delle loro attribuzioni, non per sostituirsi ad attività che non rientrano in quelle loro proprie.

Pertanto, a mio avviso, occorre prevedere questi correttivi, sia per quanto riguarda l'articolo 3 che per quanto riguarda l'articolo 5.

Un'altra osservazione di carattere generale riguarda l'articolo 13 e specificamente la parte relativa agli altri enti locali (province, consorzi, comunità montane); non è così scritto nell'articolo ma così si legge, in base ad una dichiarazione resa dall'onorevole Ciaffi alla 2^a Commissione della Camera dei deputati; si fa riferimento con quell'articolo ai vigili o alle guardie di queste categorie.

Ora credo che, pur con le osservazioni che ho fatto prima, si debba riconoscere la stessa funzione dei vigili urbani anche alle guardie provinciali, guardiacaccia, guardiapesca, così come a quelle dei consorzi o delle comunità montane. L'osservazione che è stata fatta in via informale dall'onorevole Ciaffi è che però questo caso differisce da quello dei comuni che già hanno un servizio, una struttura. A parte il fatto che in alcuni casi le province hanno 50 o 60 di questi vigili o guardiacaccia e guardiapesca, ritengo che dobbiamo prevedere anche per quanto riguarda le guardie provinciali e assimilati la possibilità di avere un servizio, con quei limiti però di cui parlavo prima, e riconoscere anche a questo personale le condizioni di trattamento previste per i vigili urbani.

SAPORITO. Questo in riferimento solo alle province.

TARAMELLI. Mi riferisco alle province.

SAPORITO. Cioè, la sua posizione, senatore Taramelli, riguardo all'articolo 13 sarebbe di precisare l'estensione.

TARAMELLI. Sì, ma con quelle modalità contenute nelle norme relative; cioè le stesse norme si applichino anche a questi che debbono essere costituiti in un servizio, anche perchè tutti costoro svolgono funzioni di polizia giudiziaria nella loro attività. In qualche caso hanno avuto addirittura il riconoscimento di agenti di pubblica sicurezza.

Pertanto, ritengo che una formulazione come quella dell'articolo 13 sia del tutto inadeguata. Inoltre, all'articolo 13 non si prevede il richiamo all'articolo 11, quando i guardiacaccia devono fronteggiare i bracconieri che hanno i fucili in mano e i guardiapesca devono andare a fermare chi butta le bombe e sono quindi altrettanto esposti.

Pertanto a me sembra giusto anche per questo personale, che svolge sicuramente funzioni di polizia giudiziaria, che in molti casi svolge funzioni di pubblica sicurezza anche per quanto riguarda la viabilità, che sia estesa questa formulazione.

Concludendo, desidero sottolineare che bisogna riflettere su questo disegno di legge, farlo rientrare nell'ottica di un servizio comunale, togliendo tutte quelle rigidità che ho cercato di richiamare.

GARIBALDI. Signor Presidente, sul piano generale non c'è dubbio che questo sia un provvedimento necessario, direi anche urgente, perchè in materia c'è bisogno di ordine e di chiarezza, soprattutto in riferimento agli spazi di competenza istituzionale dello Stato, delle regioni e dei comuni e, se si vuole, anche delle province.

Questo provvedimento, come è noto, dovrebbe disegnare uno schema entro cui le regioni, per essere competenti specificatamente, dovrebbero intervenire per concorrere al riordino e all'organizzazione anche attraverso i regolamenti comunali. Quindi nessun dubbio sulla necessità; io mi domando però se con questo disegno di legge, per gli aspetti della chiarezza e dell'ordine, si sia ottenuto il risultato auspicato. Ho qualche dubbio al riguardo, al di là delle possibili discrasie che potrebbero insorgere con la nuova normativa sulle autonomie locali che prevede anche la regolamentazione statutaria e che potrebbe avere incidenza - credo legittimamente - anche in questo settore, ma poichè si tratta di cosa futuribile, la possiamo trascurare.

Gli aspetti che, a mio avviso, avrebbero dovuto essere chiariti sono soprattutto quelli delle funzioni e della dipendenza in correlazione e in derivazione delle funzioni. Noi sappiamo che per l'ordinamento consolidato le funzioni dei vigili urbani sono funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda tutte le attività che in un modo o nell'altro afferiscono alla prevenzione ed alla repressione dei reati, e sono le più svariate. Quando hanno queste funzioni - e le hanno - diventano automaticamente subordinati all'autorità giudiziaria e qui interviene quella possibilità di ambiguità, di equivoco, che potrebbe addirittura depauperare il servizio di polizia municipale di tutti i suoi destinatari, a capriccio del pretore o del procuratore della Repubblica; è un capriccio che non si deve ovviamente prevedere ma non è escluso in teoria che possa verificarsi. Allora, poichè questo tipo di funzioni a mio parere sono connaturate al ruolo di vigile urbano, bisognerebbe porre dei limiti in rapporto a quel personale che può essere richiamato a disposizione dal direttore della polizia giudiziaria, cioè il pretore o il procuratore della Repubblica, e quello che comunque non dovrebbe poter essere distolto dalle funzioni di polizia più propriamente urbana o amministrativa.

Lo stesso discorso vale per le funzioni di polizia stradale che poi sono connesse con quelle. Quindi è possibile arrivare ad una

differenziazione, è possibile che il comune riesca a sapere quali sono i vigili urbani su cui può costantemente contare senza correre il rischio di vedersi sottrarre altro personale? Questa è una domanda che pongo ed è un dubbio che mi attanaglia.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Le chiedo scusa, senatore Garibaldi, ma non ho ben capito la sua domanda.

GARIBALDI. Poichè chiunque eserciti funzioni di polizia giudiziaria è a disposizione del pretore o del procuratore della Repubblica, per essere io, vigile urbano in quanto tale, agente di polizia giudiziaria, sono suscettibile di essere precettato. Questo a mio avviso bisognerebbe evitarlo, bisognerebbe arrivare ad indicare quali sono coloro che dovrebbero essere a disposizione del procuratore della Repubblica e coloro che invece non dovrebbero esserlo. Non mi sembra che la classificazione che viene fatta all'articolo 5 risolva questo problema. Si tratta di uno degli aspetti che, a mio parere, dovrebbe trovare una migliore precisazione. A questo si riconnette il gioco della dipendenza, per le ragioni che ho cercato di spiegare, la dipendenza - per così dire - istituzionale dal sindaco o dall'assessore delegato, ed è opportuno che questo sia chiaro, la dipendenza dal magistrato, la dipendenza dal proprio comandante di servizio o di corpo, ed anche qui mi sembra che si innesti una serie di momenti suscettibili di interferenze, che meriterebbero di essere meglio disegnati.

È pur vero che nella legislazione regionale sono previsti regolamenti al riguardo, tuttavia l'impianto di fondo dovrebbe puntare soprattutto a questo aspetto della questione per evitare - ripeto - quella confusione che, tutto sommato, pesa alquanto sulla funzionalità di questo tipo di servizio. Incidentalmente devo dire che è ridondante prevedere l'istituzione di un corpo di polizia municipale anzichè fare riferimento più propriamente al servizio di polizia.

Per quanto riguarda le norme sul trattamento pensionistico sembra che queste vadano leggermente contro l'ordinamento esistente o, perlomeno, prefigurino delle realtà diverse. Infatti al primo comma dell'articolo 11, viene stabilito che «la pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge ed agli orfani...» delle «...vittime del dovere in attività di servizio, è stabilita...»: questa norma fa riferimento cioè alla pensione privilegiata ordinaria o per cause di servizio. Questa è una questione specifica, ma non è valida solo per queste persone, è valida per tutti i dipendenti pubblici, in questo caso invece sembra una norma a parte, diversa da quella già in vigore. Per queste persone poi la legge vigente ha stabilito una normativa a sè stante per le vittime del terrorismo. Ora, sembra che con questo articolo si istituisca una terza categoria, il che non è vero. Perciò occorre specificare meglio tali disposizioni proprio perchè vi sia maggiore chiarezza.

Sempre all'articolo 11 si parla di «vittime del dovere in attività di servizio». Ciò significa che se uno di questi dipendenti, una volta andato in pensione, dovesse morire per qualche ragione connessa alla sua precedente attività (quindi in qualche modo collegata al servizio che svolgeva prima di andare in pensione), in questo caso tale norma non

verrebbe applicata, perchè il pensionato non è più in «attività di servizio».

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È anche per questo che vengono richiamate le disposizioni vigenti, proprio perchè in queste sono specificate meglio le varie condizioni.

GARIBALDI. Secondo me è necessario specificare anche in questa normativa.

Vi sono poi diverse altre questioni che andrebbero chiarite. Vorrei quindi proporre sia al relatore Saporito che ai colleghi di approfondire meglio la materia in sede ristretta e, se necessario, riscrivere in maniera più puntuale e precisa alcuni punti che mi sembrano poco chiari. È necessaria dunque una rilettura del testo, una formulazione più convincente sia per quanto riguarda alcuni contenuti sia per alcuni aspetti formali del provvedimento.

Ribadisco comunque che è mia convinzione giungere entro breve tempo all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sul parere espresso dalla Commissione bilancio e sulle sue espresse motivazioni, in modo che durante la prossima riunione si possa completare la discussione generale sul disegno di legge e si possa rapidamente passare all'esame ed all'approvazione degli articoli e degli eventuali emendamenti che a questi dovessero essere presentati.

Faccio presente che mi farò carico di riferire verbalmente al Presidente della Commissione bilancio l'esito di questa discussione e le decisioni che sono state prese.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO